



Desk "Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio"

ICE Pechino

Rapporto di approfondimento sulla Riforma della Legge sull'Arbitrato della RPC

Il 12 settembre 2025 il Comitato Permanente della 14^a Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese ha adottato una revisione complessiva della Legge sull'Arbitrato, originariamente promulgata nel 1995 e rimasta sostanzialmente immutata, salvo modifiche circoscritte avvenute negli anni. La nuova disciplina, entrata in vigore lo scorso 1° marzo 2026, segna un'evoluzione significativa del sistema arbitrale cinese, con l'obiettivo di rafforzarne l'efficienza, la coerenza sistematica e l'allineamento agli standard internazionali.

Il presente rapporto analizza le principali innovazioni introdotte dalla riforma, con particolare riferimento al rafforzamento delle garanzie procedurali, all'introduzione di istituti tipici dell'arbitrato internazionale – quali la sede dell'arbitrato e l'arbitrato ad hoc – nonché alle implicazioni per le controversie con elementi di estraneità e per gli operatori economici stranieri.

Inquadramento sistematico e finalità della riforma

La Legge sull'Arbitrato riformata si compone di 96 articoli suddivisi in otto capitoli e si coordina in modo più strutturato con la Legge di Procedura Civile della RPC e con le interpretazioni giudiziarie della Corte Suprema del Popolo (SPC). Tale coordinamento riguarda, in particolare, la revisione giudiziale dei lodi arbitrali, la determinazione della legge applicabile nelle controversie con elementi di estraneità e l'esecuzione delle decisioni arbitrali.

La riforma risponde all'esigenza di adeguare il sistema arbitrale cinese alla crescente complessità delle relazioni economiche internazionali, incorporando principi e regole generalmente riconosciuti a livello globale. Allo stesso tempo, essa mantiene un forte

legame con le specificità dell'ordinamento giuridico cinese, riflettendo un equilibrio tra apertura internazionale e adattamento alle peculiarità del sistema interno.

Nel suo complesso, l'intervento legislativo mira a rafforzare la credibilità e l'attrattiva dell'arbitrato in Cina, migliorando la prevedibilità delle regole e l'efficienza delle procedure.

Validità della convenzione arbitrale e poteri del tribunale arbitrale

La riforma introduce importanti chiarimenti in materia di validità e funzionamento delle convenzioni arbitrali. In particolare, viene previsto un meccanismo di riconoscimento implicito della validità della clausola arbitrale: la mancata contestazione nel corso del procedimento può essere interpretata come accettazione della stessa, migliorando la stabilità degli accordi arbitrali.

Viene inoltre codificato in modo espresso il principio di separabilità, secondo cui la convenzione arbitrale mantiene la propria validità anche in caso di invalidità o inefficacia del contratto principale. Tale previsione consolida un orientamento già presente nella prassi, ma ora formalmente riconosciuto a livello legislativo.

Di particolare rilievo è anche l'introduzione esplicita del principio di *competence-competence*, che attribuisce al tribunale arbitrale il potere di decidere sulla propria giurisdizione. Questo rafforza l'autonomia del procedimento arbitrale e contribuisce a ridurre interferenze esterne, migliorando l'efficienza complessiva del sistema.

Evoluzione delle regole procedurali e probatorie

La riforma interviene in modo significativo anche sul piano procedurale, introducendo strumenti volti a rendere il procedimento arbitrale più flessibile ed efficace. In questo contesto, viene riconosciuto espressamente il valore giuridico dell'arbitrato online, equiparato alle udienze in presenza, in linea con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative delle parti.

Un ulteriore sviluppo riguarda le misure cautelari, che vengono disciplinate in modo più chiaro, includendo espressamente anche le misure pre-arbitrali e quelle di tipo inibitorio o di *facere/non facere*. Tale intervento colma alcune incertezze applicative emerse nella prassi e rafforza la tutela delle parti già nelle fasi preliminari della controversia.

Sul piano probatorio, la riforma amplia i poteri del tribunale arbitrale nella raccolta delle prove, consentendo di richiedere assistenza non solo ai tribunali, ma anche ad altri soggetti rilevanti. Questa apertura, sebbene richieda ulteriori chiarimenti interpretativi, segnala una maggiore flessibilità nella gestione delle prove e un consolidamento dell'efficacia del procedimento arbitrale.

Viene inoltre rafforzato il principio di buona fede, con la previsione espressa della possibilità per il tribunale arbitrale di respingere domande basate su fatti artificialmente costruiti o su condotte collusive, anticipando così il controllo su pratiche abusive rispetto alla fase esecutiva.

Infine, il termine per l'impugnazione del lodo arbitrale è ridotto da sei a tre mesi, rafforzando la stabilità e la definitività delle decisioni arbitrali.

Arbitrato con elementi di estraneità e apertura internazionale

Uno degli ambiti in cui la riforma introduce le innovazioni più rilevanti riguarda l'arbitrato con elementi di estraneità. In questo contesto, viene operata una distinzione più chiara tra lodi arbitrali domestici con elementi internazionali e lodi arbitrali stranieri, con conseguenze rilevanti in termini di annullamento ed esecuzione.

La riforma rafforza il quadro normativo relativo al riconoscimento e all'esecuzione dei lodi arbitrali, richiamando espressamente il principio di reciprocità e il ruolo degli strumenti internazionali, quali la Convenzione di New York.

Un elemento di particolare rilievo è l'introduzione, seppur limitata, dell'arbitrato *ad hoc*, tradizionalmente non previsto nel sistema cinese. Tale apertura riguarda specifiche tipologie di controversie con elementi di estraneità e rappresenta un segnale significativo di avvicinamento agli standard internazionali, offrendo maggiore flessibilità alle parti nella gestione del procedimento.

La riforma introduce inoltre disposizioni in materia di arbitrato degli investimenti, riconoscendone il ruolo quale strumento principale per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati.

Introduzione del concetto di "sede dell'arbitrato"

Una delle innovazioni più rilevanti è l'introduzione formale del concetto di sede dell'arbitrato, elemento fondamentale nei sistemi arbitrali internazionali. La sede assume un ruolo centrale nella determinazione della legge procedurale applicabile e della giurisdizione competente.

La riforma chiarisce che, salvo diverso accordo delle parti, la legge della sede costituisce la disciplina applicabile al procedimento arbitrale. In assenza di una previsione espressa, la sede può essere determinata secondo le regole arbitrali o, in mancanza, sulla base di criteri di convenienza.

Questa previsione contribuisce a ridurre le incertezze interpretative che caratterizzavano la prassi precedente e avvicina il sistema cinese agli standard internazionali in materia di arbitrato.

Considerazioni conclusive

La revisione della Legge sull'Arbitrato rappresenta un passaggio significativo nell'evoluzione del sistema arbitrale cinese, segnando un progressivo allineamento agli standard internazionali e una maggiore apertura verso l'arbitrato commerciale internazionale.

L'introduzione di istituti quali la sede dell'arbitrato, il riconoscimento dell'arbitrato *ad hoc* e il rafforzamento dei poteri del tribunale arbitrale contribuiscono a rendere il sistema più moderno, flessibile e competitivo.

Per le imprese straniere, la riforma offre un quadro normativo più chiaro e prevedibile, pur richiedendo un'attenta valutazione delle nuove regole e delle loro implicazioni operative. In un contesto in cui l'arbitrato rappresenta uno strumento centrale per la risoluzione delle controversie commerciali, la capacità di comprendere e utilizzare efficacemente il sistema arbitrale cinese costituisce un elemento strategico per operare con successo nel mercato della RPC.

Il presente rapporto è frutto della libera interpretazione e sintesi delle fonti ivi menzionate da parte dell'Avv. Carlo D'Andrea, in qualità di Avvocato responsabile del Desk "Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio" costituito presso l'Agenzia ICE di Pechino e non costituisce in ogni caso un parere legale sulle questioni trattate, né può dar luogo a legittimi affidamenti o fondare iniziative di natura legale. Per eventuali richieste di chiarimenti, vi invitiamo a fare riferimento all'indirizzo e-mail ipr.pechino@ice.it e/o al sito web <https://www.ice.it/it/mercati/cina/pechino/desk-tutela-proprietà-intellettuale>